

SULLA “LETTERA APERTA” DI MASSIMO CACCIARI

I filosofo firma con Agamben un testo contro la Certificazione Verde Covid-19 e critica i vaccini: «Devono essere una scelta libera e non c'è libertà senza consapevolezza dei rischi»

Francesco Domenico Capizzi*

Il carattere anti-fascista della Costituzione italiana pone limiti alla libertà di espressione, come alcuni obblighi legislativi su cui potrebbero addensarsi critiche sostanziali: 1- sull'obbligo scolastico fino al “*conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età*” (Legge 2006). Chiunque potrebbe contestarne la liceità sulla base del diritto di autodeterminazione sociale e culturale; 2-3 - sull'obbligatorietà dell'uso del casco “*per tutti i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli, sia maggiorenni che minorenni*”.(1986). Questa legge obbliga a prevenire un danno a sé medesimo come per la “*obbligatorietà delle cinture di sicurezza nelle automobili*” (1988 e 2003); 4 - sul “*divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico*” (2003). Ancora una restrizione su un consumo individuale che compromette la propria salute e marginalmente quella di altri; 5 – sulle “*vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni: anti-poliomielitica, difterica, tetanica, epatite B, pertosse,, Haemophilus influenzae, morbillo, rosolia, parotite, varicella* (in Italia dal 1890, ultime modifiche nel 2017)..In caso di trasgressione l'art.731 del C.p. punisce chi esercita la patria potestà.

Dal 27 dicembre 2020, inizio della campagna vaccinale su base volontaria anti-Covid 19, una piccola minoranza della popolazione manifesta l'opposizione all'uso dei vaccini appellandosi al diritto di libertà personale garantita dalla Costituzione, soprattutto con il sopraggiungere della “*green-card*” giudicata discriminatoria e lesiva delle libertà di pensiero, coscienza, espressione, di informazione e del rispetto della vita privata.

Nel nostro ordinamento il *diritto alla salute* è sancito dall'*art.32*, non per puro caso definito "*fondamentale*", unico diritto sottolineato dalla Carta con un aggettivo tanto qualificato, da cui discendono conseguenze politiche, socio-sanitarie e giuridiche riassumibili nel "*bene comune*". Sebbene il secondo comma ponga limiti affermando che "*nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*" tuttavia, nel rispetto di tutti i precetti alla base della dignità umana, l'adozione di provvedimenti eccezionali a fronte di un evento eccezionale, come la pandemia, sono necessari per garantire la sopravvivenza e l'integrità dell'intera collettività.

Attualmente non sono note ad alcuno altre vie, preventive e terapeutiche esenti da rischi e inefficacie, comunque da rendere interamente noti, sebbene residuali rispetto ai rischi di contrarre l'infezione e insiti nel decorso clinico della malattia, se non le regole tendenti a limitare le occasioni di contagio, le vaccinazioni di larghissima parte della popolazione, il possesso del documento denominato green-card, che affatto e in nessun modo non rappresenta una schedatura né una discriminazione di qualsivoglia genere, le cure domiciliari e il ricovero ospedaliero quando indispensabile. E' necessario sottolineare, nella concretezza della realtà epidemiologica e fuori da polemiche, che negli ultimi sei mesi (1 febbraio 2021-21 luglio 2021) il 98,8% (sic!!!) dei decessi per COVID-19 sono risultati appannaggio di non vaccinati e di persone che non avevano completato il ciclo vaccinale (Istituto Superiore di Sanità; 28 luglio 2021, <https://www.ilpost.it/2021/07/28/morti-coronavirus-vaccini/>).

Dalle considerazioni sopra esposte e dai dati significativi citati discende, piuttosto che un arretramento dalle posizioni di prudenza, la necessità di valutare con urgenza e saggezza, di concerto con il comitato di esperti, l'istituzione di obblighi vaccinali e la conferma della green-card mediante una articolata legge ordinaria assunta responsabilmente dall'intero Parlamento.

Per gli operatori sanitari l'obbligo deriva direttamente dall'art. 32 della Costituzione e dal nuovo *Codice di deontologia medica* del 18 maggio 2014 al quale ogni medico, del Servizio Sanitario nazionale e che esercita attività privata, deve assoggettarsi pena la decadenza dalle sue funzioni (Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) .

- Già docente di Chirurgia generale nell'Università di Bologna e direttore delle Chirurgie generali degli Ospedali Bellaria e Maggiore di Bologna